

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9043 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 01/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 2679-2018 proposto da:

TOURE MAMADOU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato
NAZZARENA ZORZELLA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DI BOLOGNA SEZIONE DISTACCATA DI FORLI' CESENA, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.

avverso la sentenza n. 1349/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/2/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d'appello di Bologna, con sentenza dell'8 giugno 2017, ha accolto il gravame del Ministero dell'Interno avverso l'impugnata ordinanza che aveva riconosciuto la protezione umanitaria a Toure Mamadou, cittadino della Costa d'Avorio, e ha rigettato il gravame incidentale di quest'ultimo che aveva insistito per il riconoscimento della protezione internazionale.

2.- Il cittadino straniero aveva riferito che lo zio paterno, del quale temeva i poteri magici, si era impossessato dei beni del padre e, avendogli proposto di sposare la figlia, aveva osteggiato il suo fidanzamento con un'altra ragazza; per questi motivi era fuggito e aveva raggiunto l'Italia

3.- Avverso questa sentenza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; il Ministero dell'interno ha presentato controdeduzioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., motivazione apparente e perplessa, è inammissibile, non essendo configurabile un vizio di motivazione su una questione processuale, qual è quella della ammissibilità dell'appello (del Ministero dell'interno) per asserita genericità.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di varie disposizioni del d.lgs. 251/2007 e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte di merito ritenuto che oggetto della narrazione fosse una vicenda privata, erroneamente

considerandola estranea all'ambito applicativo della protezione internazionale, per la quale non aveva ottenuto tutela, avendola la polizia locale valutata sbrigativamente come una mera «questione di famiglia».

2.1.- Il motivo è in parte inammissibile, perché non coglie la *ratio decidendi* con la quale la Corte di merito ha inteso escludere la potenzialità lesiva dei fatti narrati, nell'accezione di cui all'art. 14, lett. b) e c), del d.lgs. n. 251 del 2007, e infondato nel resto.

2.2.- Le liti tra privati per ragioni proprietarie, familiari ecc., infatti, non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d. lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di «vicende private» estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione (art. 2, lett. e, d. lgs. cit.), e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (art. 2, lett. g, d. lgs. cit.).

Gli artt. 7 e 8 del citato decreto indicano descrittivamente gli atti configurabili come persecutori (per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali) e l'art. 14 quelli configurabili come causa di danno grave: condanna a morte o esecuzione della pena di morte (art. 14, lett. a); «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante» (lett. b); «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (lett. c).

In entrambi i casi l'art. 5 del citato decreto individua chi sono – e devono essere – i responsabili della persecuzione o del danno grave: lo Stato (lett. a), i partiti, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (lett. b). Analogamente, a norma dell'art. 6, comma

1, «ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte: a) dello Stato; b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio».

Chi voglia ricomprendere le cosiddette «vicende private» tra le cause di persecuzione o danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, è costretto a valorizzare oltre misura il riferimento ai «soggetti non statuali» indicati nella lett. c) dell'art. 5 del d. lgs. n. 251 del 2007 come corresponsabili della persecuzione o del danno grave, insieme allo Stato, ai partiti e alle organizzazioni collettive. Questa tesi non è condivisibile per le seguenti considerazioni:

- nella suddetta lett. c) dell'art. 5 i «soggetti non statuali» sono considerati responsabili della persecuzione o del danno grave solo «se [“può essere dimostrato che...”: cfr. art. 6 della direttiva n. 2004/83/CE] i responsabili di cui alle lettere a) e b) [vale a dire lo Stato e le organizzazioni di cui si è detto] non possono o non vogliono fornire protezione», a fronte, evidentemente, di atti persecutori e danno grave non imputabili direttamente ai medesimi «soggetti non statuali», ma pur sempre allo Stato o alle menzionate organizzazioni collettive;

- l'art. 6 del d. lgs. n. 251 del 2007, come si è detto, non comprende i «soggetti non statuali» tra quelli che possono offrire protezione, ma solo lo Stato, i partiti e le organizzazioni, in linea con il Considerando 19 della direttiva n. 2004/83/CE;

- analogamente, è significativo che gli atti persecutori rilevanti sono quelli consistenti prevalentemente in azioni o provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di

accesso ai mezzi di tutela giuridica, ecc. (art. 7, comma 2), quindi in comportamenti riconducibili o riferibili, di regola, allo Stato o a soggetti e organizzazioni collettive;

- una interpretazione che, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai «soggetti non statuali», faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui «i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave» (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico;

- infatti, la protezione internazionale nelle forme del rifugio e in quella sussidiaria, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 16362 del 2016), costituisce diretta attuazione del diritto costituzionale di asilo, che è riconosciuto allo straniero al quale sia pur sempre «impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche» (art. 10 Cost.), concetto questo cui sono estranee, in linea di principio, le vicende prive di rilevanza generale e in tal senso private, fermo restando che ai cittadini di paesi terzi e apolidi può essere «concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale» dagli Stati membri (Considerando 9 della direttiva n. 2004/83/CE; analogamente, a norma dell'art. 6, comma 4, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri possono riconoscere ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio sia irregolare

un'autorizzazione o un permesso di soggiorno per «motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura»).

3.- Inammissibile, in via consequenziale, è il terzo motivo che, appuntandosi sull'affermazione secondo cui per sottrarsi alle minacce dello zio il richiedente avrebbe potuto trovare protezione presso la famiglia della fidanzata, suppone erroneamente che sia suscettibile di protezione internazionale una vicenda privata come quella narrata, oltre a risolversi nella impropria censura di apprezzamenti di fatto.

4.- Inammissibile è anche il quarto motivo che censura apprezzamenti di fatto, avendo la Corte di merito motivatamente escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

5.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

2/
E' dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Roma, 5 febbraio 2019.

Il Presidente

